

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Egr. Sigg.ri

Carrara, 6 febbraio 2023

DL/

PAGAMENTO DI RISCATTO PER DATI AZIENDALI FRAUDOLENTEMENTE CRIPTATI
DEDUCIBILITA' FISCALE DEL RELATIVO COSTO
Interpello n. 149 del 24 gennaio 2023

Il tema sembrerà del tutto singolare e di circoscritto interesse. Invece la vicenda – narrata da Alessandro Germani su Il Sole 24 Ore del 25 gennaio 2023, e giusto oggi venuta ad attualità per un attacco *hacker* su vastissima scala anche in Italia ⁽¹⁾ – induce a riflessioni: essa mette infatti in evidenza una *visione* dell' Agenzia delle Entrate comprensibilmente diffidente ma al medesimo tempo assai restrittiva ⁽²⁾. Fors' anche iniqua.

La “storia” è questa. Nel 2020 una società quotata subì un attacco *hacker* che, penetrando nei sistemi informatici dell' azienda, criptò e rese perciò indisponibili tutti i dati relativi alla clientela, alla operatività quotidiana, ai piani strategici elaborati dalla dirigenza. Tutto materiale delicato ed indispensabile – com' è facile intuire - per lo svolgimento dell' attività in concreto ma anche per la necessaria riservatezza, dell' azienda stessa come dei clienti assistiti. Non avendo soluzioni alternative per porre rimedio ad un tal “sequestro” fu d' obbligo – riferisce la società - pagare un riscatto in *bitcoin*, riscatto verosimilmente sostanzioso quanto incorporeo e sfuggente ⁽³⁾. La società (la *vittima* incolpevole) chiese allora all' Agenzia delle Entrate se, pur trattandosi di *costi ricollegati ad un reato* (la stessa Agenzia lo inquadrerà poi come “violenza”), poteva legittimamente dedurli dal reddito dell' esercizio ⁽⁴⁾.

La prima sorpresa è che sia la società istante che l' Agenzia delle Entrate dedicano molto spazio e dotte argomentazioni alla connessione tra il pagamento da parte della Società ed il duplice reato commesso, con tutta evidenza, dai soli *hackers*: prima, con il danneggiamento di altrui beni; poi, con la pretesa di un riscatto (estorsione) per la rimozione del *malware*. Comunque - dopo aver dissertato per ben tre pagine – l' Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione che “...*la condotta della vittima non è penalmente*

¹ Cfr. La Nazione 6 febbraio 2023, pag. 6 e 7.

² Gli attacchi in rete sono una calamità. Ma lo sono anche lo smarrimento, il furto, la distruzione di documentazione aziendale obbligatoria ed insostituibile. Il nostro Studio ne è stato testimone diretto con la distruzione degli archivi cartacei a seguito dell' alluvione 2014. Per tutti questi eventi non ci sono infatti disposizioni esplicite a favore del contribuente, nemmeno quando i fatti sono casuali, determinati da altri e comunque estranei alla sua volontà.

³ Nessuno fornirà mai un iban per il pagamento di un riscatto illecito.

⁴ L' interpello – steso con visibile competenza legale - è molto dettagliato, riguardando l' ires, l' irap e l' iva.

rilevante in quanto la stessa è priva di anti giuridicità. La condotta della società istante, **sarebbe**, pertanto, priva di disvalore penale in quanto determinata dallo stato di soggezione derivante dalla minaccia degli hacker” (5). E quindi “...**può escludersi**...l’ applicazione della disciplina dei **costi da reato** contenuta nell’ art. 14, comma 4.bis, della legge n. 537 del 1993” (6).

Ebbene, la norma citata si esprime testualmente così: “Nella determinazione dei redditi di cui all’ art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio **direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo** per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’ azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’ articolo 424 del codice di procedura penale ovvero...” (seguono altre ipotesi ed eccezioni non interessanti ai fini di questa analisi). E appare subito evidente – dalla lettera stessa della legge, senza necessità di cercare altrove – che l’ indeducibilità dei costi è comminata a chi commette materialmente un reato, non già a chi il reato lo subisce. Risulta perfino ridicolo, del resto, il solo pensiero di punire anche la *vittima* senza colpe del sopruso.

C’ è quindi da domandarsi se – data una disposizione chiaramente finalizzata a colpire l’ esecutore di un delitto – sia corretto ed opportuno valutarne in ogni caso l’ applicabilità soggettiva solo per un mero gioco di parole (nel caso la definizione: “costi da reato”, sopra in grassetto) riguardante però il suo oggetto. Il pericolo infatti – quando si discetta astrattamente di esegesi, etimologia, volontà del legislatore e “combinati disposti”, spaccando in quattro il famoso capello – è che alla fine si potrebbero perfino trovare i motivi che – *stando alla legge* – legittimano la crocifissione del Giusto, mandando invece assolto Barabba. Si deve notare infatti che, nell’ interpello in esame, la società istante deve aver avuto questo timore per impegnare intelligenza ed inchiostro in una difesa non richiesta e, per quel che si vede, nemmeno necessaria. Per l’ applicazione della 537/1993 difettava infatti una condizione invece assolutamente essenziale: che “il pubblico ministero abbia esercitato l’ azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’ articolo 424 del codice di procedura penale”.

La seconda sorpresa – una volta esclusi gli impedimenti derivanti dal “reato” (di un altro) - riguarda poi la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette. L’ Agenzia delle Entrate richiama al riguardo il principio di inerenza e così lo precisa: “si rendono deducibili i costi che si riferiscono ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito, compresi gli oneri sostenuti in proiezione futura, se connessi ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi”. Seguono citazioni di circolari, risoluzioni e sentenze della Corte di Cassazione. E così – essendo ben spiegato nell’ interpello che senza i collaudati sistemi informatici irrimediabilmente compromessi la società non era in grado di svolgere il suo lavoro, che l’ adozione di nuovo *software* avrebbe richiesto tempo ed investimenti in denaro, che la divulgazione abusiva di dati da parte degli *hacker* avrebbe creato un danno irreparabile – ci si aspetterebbe una risposta favorevole. Invece essa è stata negativa perché “...nonostante le richieste della scrivente, la società istante non ha prodotto un supporto documentale idoneo a dimostrare che l’ uscita di denaro relativa all’ acquisto di bitcoin e il successivo trasferimento degli stessi sia strettamente correlato alla remunerazione di un fattore della produzione (le prestazioni che gli hacker si sarebbero

⁵ Il virgolettato riporta con esattezza la risposta all’ interpello. Anche le virgole. Il grassetto invece è una aggiunta.

⁶ Il condizionale “*sarebbe*” resta quindi inspiegabile, se poi “*può escludersi*” ogni colpevolezza.

impegnati ad eseguire)”. Vi è da credere perciò che le richieste dell’ Agenzia siano state letteralmente inaffrontabili (7).

D’ altro canto stiamo parlando di un “reato digitale”, di moneta virtuale, di tracciabilità elettronica assai vacua, di scarsa certificabilità degli avvenimenti (e soprattutto delle loro cause o origini). E siamo d’ accordo che l’ Agenzia delle Entrate non può sfidare i limiti imposti dalla legge, o dalle carenze di questa. Ma siamo sicuri che non si potesse proprio ricostruire *attendibilmente* la situazione attraverso gli elementi disponibili, con l’ aiuto della Polizia Postale, dei Sindaci della Società, degli atti del CdA, di periti informatici, delle (comunque ineludibili) tracce elettroniche? Magari mandando la Guardia di Finanza a raccogliere le dichiarazioni circostanziate di addetti amministrativi e tecnici della sicurezza interni alla società?

* * * * *

A quanti dovessero trovarsi nella medesima situazione ci sentiamo di dare un solo consiglio: avvisate l’ Agenzia delle Entrate appena riscontrata la criptazione dei dati (8), fate mettere in registrazione tutte le telefonate in arrivo, mandate subito all’ Agenzia delle Entrate tutti i messaggi e le telefonate scambiati con l’ *hacker*, avvisatela per l’ acquisto e poi l’ inoltro del pagamento. Coinvolgetela, insomma, chiedendone l’ aiuto. Ci sarà sicuramente un Funzionario disposto ad ascoltarVi. Dopo di che ci sembra assai improbabile (anzi: immotivata) una censura, se dedurrete fiscalmente l’ onere così ben documentato nel suo stesso (e plausibilmente non breve) *iter* di formazione.

Certezze però non ce ne sono. Si rischia insomma di restare becchi e bastonati.

Restiamo a disposizione e porgiamo i migliori saluti.

Dr. Luciano Donnini

STU-CIR/CIR//POR

⁷ Che si intende, in effetti, per “supporto documentale”? Una fattura? un contratto registrato? una dichiarazione davanti al notaio? una pec?

⁸ La decriptazione non può mai essere una certezza a priori. Potrebbe anche non funzionare tecnicamente.